

Newsletter n. 38/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, sez. III, 24 settembre 2026, C-900/24 – *SVB + SGH & Co. KG / GS 5 GbR*, tutela dei consumatori: viola il diritto UE una norma o una prassi giudiziaria nazionale, in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante dopo l'accertamento dell'invalidità della clausola abusiva di aumento dei prezzi.**

Corte costituzionale

2. **Corte cost., 2 ottobre 2026, n. 157, è incostituzionale l'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che, nel giudizio di convalida e di proroga del trattamento sanitario obbligatorio, la persona interessata abbia diritto all'assistenza di un difensore;**

3. **Corte cost., 29 settembre 2026, n. 155, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in ordine alla presunta delegificazione del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.**

Corte di cassazione

4. **Cass. civ., sez. un., 15 settembre 2026, n. 25320, sulla giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione dei fondi occupati e il risarcimento dei danni, in presenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo;**

5. **Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2026, n. 25264, sull'insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale in caso di presunta erronea interpretazione della domanda, e di erronea qualificazione della posizione azionata come di interesse legittimo anziché di diritto soggettivo;**

6. **Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2026, n. 25261, sulla preclusione in sede di legittimità della questione di giurisdizione, nel caso di mancata proposizione dell'appello sull'implicita statuizione affermativa della giurisdizione.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

7. **Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2026, nn. 7354 e 7348, l'AGCOM può imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche il contatto telefonico diretto con un addetto umano. È illegittima l'imposizione, da parte dell'AGCOM, della gratuità delle chiamate per il servizio di assistenza ai clienti;**

8. **Cons. Stato, sez. VII, 5 ottobre 2026, n. 7318, l'istanza di accesso avente ad oggetto numerosi atti di una procedura concorsuale non può essere motivata dal mero richiamo a esigenze difensive;**

9. **Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2026, n. 7316, sull'anomalia dell'offerta e costi della manodopera, sulla necessità di riedizione del potere e sulla riproposizione dei motivi assorbiti;**

10. **Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2026, n. 7277, il parere di incompatibilità paesaggistica avente ad oggetto impianti solari fotovoltaici non può essere motivato solo da mere ragioni estetiche;**

11. **Cons. Stato, Ad. plen., 9 settembre 2026, n. 8, rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara: *vis* espansiva dell'art. 116 c.p.a. e configurabilità del provvedimento implicito di oscuramento;**

12. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 16 settembre 2026, n. 2523, giudizio di ottemperanza e correzione dell'errore materiale: non occorre rinotificare il titolo esecutivo se la correzione non riguarda il *quantum* dovuto;**

13. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 22 settembre 2026, n. 2555, subappalto necessario: applicabilità agli affidamenti di servizi, indicazione nella domanda di partecipazione e limiti al soccorso istruttorio;**

14. **T.a.r. per il Lazio, sez. III-*ter*, 7 settembre 2026, n. 14647, alla Corte costituzionale il diritto vivente delle sezioni unite che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulla restituzione degli incentivi GSE.**

Normativa e altre novità di interesse

15. **Legge 1° ottobre 2026, n. 182 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 (in G.U., serie generale, n. 237 del 12 ottobre 2026);**

16. **Decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185 – Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'*ex* ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio (in G.U., serie generale, n. 241 del 16 ottobre 2026);**

17. **Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (in G.U., serie generale, n. 241 del 16 ottobre 2026);**

18. **Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 184 – Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13**

dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (in G.U., serie generale, n. 240 del 15 ottobre 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Tutela dei consumatori: viola il diritto UE una norma o una prassi giudiziaria nazionale, in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante dopo l'accertamento dell'invalidità della clausola abusiva di aumento dei prezzi.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 24 settembre 2026, C-900/24 – *SVB + SGH & Co. KG / GS 5 GbR*

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che:
i) essi ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale in forza della quale un contratto di fornitura di energia a lungo termine resta vincolante per le parti dopo l'accertamento dell'invalidità di una clausola abusiva di modifica del prezzo ivi contenuta, a condizione che i termini di tale contratto siano oggetto di un'interpretazione suppletiva, nel senso che il consumatore può invocare l'invalidità degli aumenti di prezzo fondati su detta clausola solo se li ha contestati entro un termine di tre anni, a decorrere dal ricevimento del primo conteggio annuale che riflette tali aumenti;
ii) essi ostano a una normativa o a una prassi giudiziaria nazionale che prevede la possibilità o l'obbligo per un fornitore di energia di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica del prezzo dichiarata invalida a causa del suo carattere abusivo.
La Corte ha innanzitutto ricordato che:
- una volta eliminate le clausole abusive, il contratto deve, in linea di principio, rimanere vincolante per le parti, in quanto l'accertamento, da parte del giudice competente, del carattere abusivo di una clausola

contrattuale deve consentire di ripristinare la situazione di diritto e di fatto, quale quella del consumatore in assenza di una siffatta clausola;
- al fine di evitare l'annullamento integrale del contratto, che esporrebbe il consumatore a conseguenze dannose, il giudice può sostituire le clausole abusive con disposizioni di diritto interno di natura suppletiva o applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto di cui trattasi.
A tal fine, i consumatori devono disporre, nelle rispettive legislazioni nazionali, di «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori»; disposizione che esclude la possibilità, per il giudice, di sostituire una clausola abusiva con un'interpretazione che comporti la revisione del contenuto della stessa clausola.

Corte costituzionale

(2)

È incostituzionale l'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che, nel giudizio di convalida e di proroga del trattamento sanitario obbligatorio, la persona interessata abbia diritto all'assistenza di un difensore.

Corte costituzionale, 2 ottobre 2026, n. 157 – Pres. Amoroso, Red. Petitti

È incostituzionale l'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che nel giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, e di eventuale proroga, la persona interessata abbia diritto all'assistenza di un difensore, eventualmente con la difesa tecnica obbligatoria.
La Corte ha ritenuto che:

- il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera, in quanto vero e proprio trattamento coattivo, incida sulla libertà fisica della persona, ed esiga quindi le garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione a tutela della libertà personale; con conseguente necessità della difesa tecnica quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura;
- a tal fine insufficiente la difesa tecnica facoltativa, in quanto la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell'interessato, un'adeguata condizione economica e l'inserimento della persona in un contesto socio-familiare in grado di sostenerla; sicché, la difesa tecnica facoltativa finirebbe per tradursi in un'intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale, restandone esclusi proprio i soggetti più vulnerabili.
Solo la difesa tecnica obbligatoria assicura a ogni persona l'assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua condizione economica e sociale.

(3)

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in ordine alla presunta delegificazione del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Corte costituzionale, 29 settembre 2026, n. 155 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 70, 76, 97, 113 e 117 della Costituzione, rispetto all'art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui attribuisce al

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il potere di rivedere e modificare, con proprio decreto, la composizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni operanti presso il medesimo Ministero.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con l'ordinanza 19 febbraio 2026, n. 1336 (oggetto della News UM n. 27 del 10 marzo 2026).

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 108 del 27 ottobre 2026.

Corte di cassazione

(4)

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione dei fondi occupati e il risarcimento dei danni, in presenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 15 settembre 2026, n. 25320 – Pres. D'Ascola, Rel. Giannaccari

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione dei fondi occupati e il risarcimento dei danni, in presenza della dichiarazione di pubblica utilità derivante dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica.
La Corte ha osservato che:
- la dichiarazione di pubblica utilità può derivare implicitamente dall'approvazione dell'opera, in applicazione del meccanismo di cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- affinché il comportamento della pubblica amministrazione sia riconducibile, anche solo mediatamente, all'esercizio di un potere autoritativo – con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – ciò che rileva è la pregressa approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica ai sensi dell'art. 12, comma 1, su citato, quale atto di per sé esprimente la volontà della p.a. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico;
- non rileva in senso contrario l'assenza di un'espressa finalità di avviare la procedura espropriativa, essendo sufficiente che la deliberazione contenga tutti i requisiti previsti per l'approvazione del progetto definitivo.
Le sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a seguito del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal T.a.r. per il Molise, con ordinanza 14 aprile 2025, n. 109.

(5)

Sull'insussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale in caso di presunta erronea interpretazione della domanda, e di erronea qualificazione della posizione azionata come di interesse legittimo anziché di diritto soggettivo.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 settembre 2026, n. 25264 – Pres. D'Ascola, Rel. Mancino

Non si configura l'eccesso di potere giurisdizionale nel caso di presunta erronea interpretazione della domanda, e di erronea qualificazione della posizione come di interesse legittimo anziché di diritto soggettivo.
La Corte ha riaffermato i principi secondo cui:
- il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi,

non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE; né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il giudice di appello nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione;

- in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori *in iudicando* o *in procedendo*, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il *proprium* distintivo dell'attività giurisdizionale.

Nel caso di specie, le sezioni unite hanno precisato che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha ricondotto la domanda azionata nell'alveo del prescritto termine decadenziale attraverso l'interpretazione della legge processuale o procedimentale, il che non costituisce un vizio concernente l'esercizio della giurisdizione – salvo il caso estremo di radicale infedeltà del giudicante nei riguardi della disposizione di legge – ma attiene alla presunta erroneità nell'interpretazione della stessa domanda, profilo estraneo allo sconfinamento dai limiti della giurisdizione.

Le sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso promosso avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 20 gennaio 2025, n. 50.

(6)

Sulla preclusione in sede di legittimità della questione di giurisdizione, nel caso di mancata proposizione dell'appello sull'implicita statuizione affermativa della giurisdizione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 settembre 2026, n. 25261 – Pres. D'Ascola, Rel. Giannaccari

In caso di formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, è precluso in sede di legittimità l'esame della relativa questione.

La Corte ha riaffermato i principi secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo: la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello, altrimenti l'esame della relativa questione è precluso in sede di legittimità in virtù della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.

Ha ulteriormente precisato che tale giudicato interno si forma tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato nel merito, con esclusione delle sole statuizioni non implicanti l'affermazione della giurisdizione; sicché, la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questioni giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso.

Nelle ipotesi in cui la questione di giurisdizione sia stata implicitamente decisa, in assenza di conversione del vizio in motivo di impugnazione l'implicita statuizione affermativa della giurisdizione assume autorità di cosa giudicata, rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio *ex officio*; individuandosi nell'articolo 9 c.p.a. la disposizione di rito applicabile nel giudizio amministrativo.

Le sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso promosso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1° ottobre 2024, n. 7879.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(7)

L'AGCOM può imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche il contatto telefonico diretto con un addetto umano. È illegittima l'imposizione, da parte dell'AGCOM, della gratuità delle chiamate per il servizio di assistenza ai clienti.

Consiglio di Stato, sezione VI, 6 ottobre 2026, n. 7354 – Pres. De Felice, Est. Ponte

È legittima la previsione del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche che impone agli operatori di garantire all'utente la possibilità di raggiungere direttamente un operatore umano, mediante chiamata a un numero telefonico dedicato, e di presentare reclamo nel minor tempo possibile, non essendo conforme a tale obbligo un sistema che consenta soltanto la prenotazione di un ricontatto differito.

Consiglio di Stato, sezione VI, 6 ottobre 2026, n. 7348 – Pres. f.f. Ponte, Est. Caponigro

È illegittima la previsione del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche, che impone agli operatori di utilizzare, per l'assistenza telefonica, numerazioni gratuite per il chiamante, potendo la gratuità essere offerta dall'operatore nell'ambito della propria strategia aziendale, ma non imposta dall'Autorità, a fronte del diritto,

riconosciuto dal codice del consumo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di applicare per tali chiamate una tariffa non superiore a quella di base.

(8)

L'istanza di accesso avente ad oggetto numerosi atti di una procedura concorsuale non può essere motivata dal mero richiamo a esigenze difensive.

Consiglio di Stato, sezione VII, 5 ottobre 2026, n. 7318 – Pres. Contessa, Est. Fraconiero

È legittimo il diniego di accesso agli atti di una procedura concorsuale, opposto a un'istanza avente ad oggetto numerosi documenti relativi a centinaia di candidati, quando l'istanza si limiti a un generico richiamo a esigenze difensive, senza consentire all'amministrazione un vaglio rigoroso ed effettivo della strumentalità dell'accesso rispetto al diritto di difesa.

(9)

Sull'anomalia dell'offerta e costi della manodopera, sulla necessità di riedizione del potere e sulla riproposizione dei motivi assorbiti.

Consiglio di Stato, sezione V, 5 ottobre 2026, n. 7316 – Pres. Lotti, Est. Caminiti

In termini generali, nel settore degli appalti pubblici la verifica di anomalia dell'offerta è volta ad accertarne l'attendibilità complessiva e deve essere condotta mediante una valutazione globale e sintetica, assumendo rilievo le singole voci di costo soltanto quando siano idonee, per consistenza e incidenza economica, a compromettere l'affidabilità dell'intera proposta

contrattuale. È onere di chi contesta la valutazione di ritenuta congruità compiuta dalla stazione appaltante fornire la prova della non remuneratività.

La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto istruttorio, restando preclusa la sostituzione di una diversa valutazione tecnico-economica a quella compiuta dall'amministrazione.

La facoltà dell'operatore economico di giustificare il ribasso del costo della manodopera mediante una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non consente di discostarsi dalle prescrizioni della *lex specialis* che richiedano l'impiego di personale munito di specifica esperienza professionale, ove l'inquadramento contrattuale prospettato risulti, secondo il contratto collettivo applicabile, incompatibile con il possesso di tale requisito professionale.

L'illegittima conduzione del subprocedimento di verifica dell'anomalia comporta l'annullamento dell'aggiudicazione ai fini della rinnovazione della verifica stessa e non consente al giudice amministrativo di disporre direttamente l'esclusione dell'aggiudicatario e il subentro del concorrente successivamente classificato, in assenza di una rinnovata valutazione della stazione appaltante sulla sostenibilità dell'offerta.

In sede di verifica dell'anomalia è consentita la rimodulazione delle componenti interne del costo della manodopera, comprese quelle relative all'inquadramento del personale, al costo medio orario e al monte ore, purché restino invariati il prezzo complessivo dell'offerta e l'impianto sostanziale dell'offerta tecnica.

Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il costo della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali costituisce parametro meramente indicativo, sicché il suo scostamento rispetto a quello indicato nell'offerta non implica, di per sé, la violazione dei minimi salariali, né

comporta l'automatica esclusione del concorrente, richiedendo invece una verifica in concreto della sostenibilità dell'offerta.
Qualora la *lex specialis* attribuisca un punteggio premiale in relazione all'impegno ad assicurare, in fase esecutiva, una determinata modalità organizzativa del servizio, il punteggio compete sulla base dell'impegno assunto in sede di gara, essendo la verifica della relativa attuazione riservata alla fase esecutiva del rapporto.
Le censure dichiarate assorbite dal giudice di primo grado si intendono rinunciate qualora non siano espressamente riproposte dalla parte appellata con la memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., non essendo sufficiente il loro mero richiamo nella parte espositiva dei fatti o nelle difese svolte contro i motivi di gravame avversari, stante l'inammissibilità dei motivi intrusi nel processo amministrativo.

(10)

Il parere di incompatibilità paesaggistica avente ad oggetto impianti solari fotovoltaici non può essere motivato solo da mere ragioni estetiche.

Consiglio di Stato, sezione IV, 2 ottobre 2026, n. 7277 – Pres. Carbone, Est. Fratamico

È illegittimo il parere negativo della soprintendenza sull'installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio del centro storico, se motivato con la sola incompatibilità estetica dell'impianto, senza alcun riferimento alle concrete modalità esecutive dell'intervento e ai suoi specifici effetti sull'integrità del fabbricato e del contesto storico-paesaggistico.

(11)

Rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara: *vis* espansiva dell'art. 116 c.p.a. e configurabilità del provvedimento implicito di oscuramento.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8 – Pres. Maruotti, Est. Caringella

Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara, previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in quanto disposizione eccezionale non suscettibile di estensione analogica, trova applicazione nel solo caso tipico in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, dando altresì atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina generale del rito dell'accesso di cui all'articolo 116 c.p.a.

Il rito speciale super-accelerato di cui al citato articolo 36, comma 4, presuppone l'adozione, da parte della stazione appaltante, di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento dell'offerta, non potendo essere qualificata come provvedimento implicito la mera pubblicazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario oscurata in tutto o in parte, ancorché accompagnata dalla richiesta di oscuramento formulata dall'operatore economico.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 100 del 15 ottobre 2026.

(12)

Giudizio di ottemperanza e correzione dell'errore materiale: non occorre rinotificare il titolo esecutivo se la correzione non riguarda il *quantum* dovuto.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 16 settembre 2026, n. 2523 – Pres. Savasta, Est. Sidoti

In sede di ottemperanza, l'obbligo di rinotificazione del titolo esecutivo che abbia formato oggetto di correzione dell'errore materiale, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, sussiste, a pena di inammissibilità, soltanto in relazione ai provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, al fine di consentire all'amministrazione di prendere conoscenza esatta della pretesa esecutiva nella sua misura economica. Tale necessità, invece, non si pone quando la correzione riguarda aspetti attinenti ad obblighi non pecuniari, seguendo in tal caso la tutela esecutiva le regole ordinarie, con deposito, congiuntamente al ricorso per l'ottemperanza, della copia autentica del titolo originario unitamente all'ordinanza di correzione.

(13)

Subappalto necessario: applicabilità agli affidamenti di servizi, indicazione nella domanda di partecipazione e limiti al soccorso istruttorio.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, 22 settembre 2026, n. 2555 – Pres. Leggio, Est. Maisano

Nel settore dei contratti pubblici, il subappalto a fini qualificatori (c.d. necessario), in coerenza con i principi di concorrenza e del risultato, è ammesso anche negli appalti di servizi. L'operatore economico privo dei

requisiti di qualificazione per l'esecuzione di una parte delle prestazioni può pertanto affidare le medesime a un'impresa terza qualificata, purché ne dichiari la volontà sin dalla fase di offerta.
La volontà dell'operatore economico di ricorrere al subappalto a fini qualificatori non può essere introdotta per la prima volta, né modificata nella sua portata sostanziale, mediante il soccorso istruttorio, ove ciò determini una diversa perimetrazione dell'oggetto del subappalto e del requisito di idoneità professionale dichiarato nell'offerta inizialmente presentata.

(14)

Alla Corte costituzionale il diritto vivente delle sezioni unite che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulla restituzione degli incentivi GSE.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-*ter*, ordinanza 7 settembre 2026, n. 14647 – Pres. f.f. Tuccillo, Est. La Malfa Ribolla

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nell'interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione, nella parte in cui non ricomprende nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie restitutorie, o comunque relative a diritti patrimoniali consequenziali anche di fonte restitutoria, aventi ad oggetto gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili indebitamente erogati dal gestore dei servizi energetici – GSE.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 102 del 16 ottobre 2026.

Normativa e altre novità di interesse

(15)

Legge 1° ottobre 2026, n. 182 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 (in G.U., serie generale, n. 237 del 12 ottobre 2026);

(16)

Decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185 – Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'*ex* ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio (in G.U., serie generale, n. 241 del 16 ottobre 2026);

(17)

Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (in G.U., serie generale, n. 241 del 16 ottobre 2026);

(18)

Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 184 – Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei

regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (in G.U., serie generale, n. 240 del 15 ottobre 2026).